

STATUTO

**TOSCANA AEROPORTI
HANDLING S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA DEL TERMINE 11

Numero REA: FI - 658215

Codice fiscale: 06814030489

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al Repertorio n. 34.500-----Raccolta n. 18.353

-----STATUTO DELLA SOCIETÀ-----

-----"TOSCANA AEROPORTI HANDLING S.R.L."-----
-----DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA-----

-----Articolo 1.) *Denominazione*-----

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "TOSCANA AEROPORTI HANDLING S.R.L."-----

-----Articolo 2.) *Sede*-----

La Società ha sede in Firenze.-----

-----Articolo 3.) *Oggetto*-----

La Società ha per oggetto principale lo svolgimento delle attività di handling così come definite dal Decreto Legislativo del 13 gennaio 1999 n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché lo svolgimento di ulteriori attività comunque opportune ai fini della suddette attività di handling e/o correlate alle medesime, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- assumere partecipazioni e interessenze in Società ed imprese non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 codice civile, solo a scopo di stabile investimento, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente;-----
- raccogliere, presso i soci e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;-----
- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;-----
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi.-----

-----Articolo 4.) *Durata*-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

-----Articolo 5.) *Domicilio dei Soci*-----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese.-----

-----CAPITALE E PARTECIPAZIONI-----

-----Articolo 6.) *Capitale*-----

Il capitale sociale ammonta ad euro 750.000,00 (settecentocinquantamila e zero cent).-----

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci.-----

-----Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti*-----

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.-----

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 codice civile.-----

La Società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.-----

-----Articolo 8.) *Partecipazioni*-----

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale e sono liberamente trasferibili.-----

-----Articolo 9.) *Recesso dei soci*-----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Società.-
Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una
specifico causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di de-
cadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle
imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il
socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non
consiste in una deliberazione.-----

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di
esclusione dei soci.-----

-----ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI-----

-----Articolo 10.) *Convocazione*-----

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.-----

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata in-
viata ai soci al domicilio di cui al precedente Articolo 5 almeno otto giorni
prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati comunicati alla
Società a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di
posta elettronica.-----

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, pur-
ché in Italia, in altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.-----

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa rego-
larmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.-----

-----Articolo 11.) *Intervento e voto*-----

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano soci ai sensi
dell'articolo 2470 codice civile. Ciascun socio avente diritto ad intervenire
può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata
per iscritto.-----

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo col-
legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in parti-
colare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche
a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittima-
zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizza-
nte di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-
zione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ri-
tiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-
te.-----

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.-----

-----Articolo 12.) *Presidente e verbalizzazione*-----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consi-
glio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una
persona designata dall'assemblea stessa.-----

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario,
designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presi-
dente.-----

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assem-
blea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso,
l'assistenza del segretario non è necessaria.-----

-----Articolo 13.) *Consultazione scritta e consenso per iscritto*-----

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'articolo 2479 codice civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

-----Articolo 14.) *Maggioranze dell'Assemblea*-----

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

-----AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-----

-----Articolo 15.) *Amministratori*-----

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; ovvero (b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione.

-----Articolo 16.) *Disposizioni comuni agli amministratori*-----

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso, anche proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

-----Articolo 17.) *Amministratore unico*-----

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

-----Articolo 18.) *Consiglio di amministrazione*-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'or-

dine del giorno.-----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.-----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.-----

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.-----

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di Società per azioni, in quanto compatibili.-----

-----Articolo 19.) *Rappresentanza*-----

La rappresentanza della Società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.-----

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai pro-

curatori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----
-----Articolo 20.) *Organo di controllo e revisione legale dei conti.*-----
Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la Società
nomina un organo di controllo e/o un revisore.-----
L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre
sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o
una Società di revisione.-----
La Società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo
di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.-----
Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione
dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili,
dalle norme stabilite in tema di Società per azioni.-----
Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconfe-
renza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.
-----BILANCIO - UTILI - SCIOGLIMENTO-----
-----Articolo 21.) *Esercizi sociali e bilancio*-----
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del
bilancio a norma di legge.-----
Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed
alle condizioni previsti dall'articolo 2364, comma 2, codice civile.-----
-----Articolo 22.) *Utili e dividendi*-----
Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della
quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti
ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.-----
-----Articolo 23.) *Scioglimento*-----
In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.-----
F.ti: Roberto NALDI, Marco GIALLETTI, Fabrizio Riccardo FREDIANI No-
taio.-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005, rilasciata da Fabrizio Riccardo Frediani, Notaio, in fogli duecentodue.

Registrato a Firenze il 25 giugno 2018 al n. 19773 Serie 1T esatti euro 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo ed euro 200,00 per imposta di registro.

Si rilascia per uso Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Firenze, li 25 giugno 2018